

Registro Concessioni

Pratica Dm0241AN

Anno 2026 N.AN06

Rep. N. 2364

Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Centrale

Vista la legge 28/01/1994 n. 84 e le successive modifiche ed integrazioni;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Vista la legge 28/01/1994 n. 84 e le successive modifiche ed integrazioni;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. n. 55 del 15/03/2022, recante la nomina dell'Ing. Vincenzo Garofalo a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.;
Vista l'istanza acquisita al protocollo n. 12940 del 03/07/2025, con la quale la ACT Adriatic Container Terminal Srl ha chiesto il nuovo rilascio della concessione demaniale marittima, di cui già alla licenza n. 2022/0005/AN rep. n. 1918 con scadenza il 09/06/2025, nel Comune di Ancona in località Porto;
Vista la pubblicazione dell'istanza ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.;
Considerato che nessuno ha presentato entro il termine previsto nell'avviso osservazioni inerenti alla concessione di cui trattasi ovvero eventuali istanze concorrenti;
Visto il parere della Capitaneria di Porto di Ancona prot. n. 68454-17/09/2025, acquisito al prot. n. 18405-17/09/2025;
Visto il parere del Comando dei VV.F. di Ancona prot. n. 18192-02/09/2025, acquisito al prot. n. 17307-02/09/2025;
Visto il verbale della Conferenza di servizi interna, acquisito al prot. n. 20407-14/10/2025;
Vista la delibera n. 59 del 29/10/2025 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii.;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti alla regolarità fiscale, contributiva e previdenziale, nonché la certificazione antimafia;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

alla **ADRIATIC CONTAINER TERMINAL SRL**, di seguito denominata Concessionario, con sede legale in Ancona (AN) Lungomare Vanvitelli n. 18, **C.F. 02170440420**, in persona del legale rappresentante Cav. Lav. Dott. Rossi Alberto nato a Milano (MI) il 15/11/1959 e residente in Ancona (AN) Frazione Candia n. 353, (località Candia) C.F. **[REDACTED]**, **di occupare un'area di mq. 1.708,00, catastalmente individuata al foglio 164 part. 50 e 64, per deposito containers contenenti merci pericolose situata presso la Nuova Darsena nel Porto di Ancona.**

La concessione d.m. ricomprende le seguenti opere come risultanti dal modello SID D1: OR_001, cisterna di 15,37 m², OR_002, pozzetto di 1,96 m², OR_003, quadro elettrico di 0,26 m², OR_004, antincendio di 0,11 m², OR_005, antincendio di 0,11 m², OR_006, antincendio di 0,03 m², OR_007, antincendio di 0,03 m², OR_008, palo di 0,20 m², ZD_001, area movimentazione di 1.377,90 m², ZD_002, area cisterna di 30,19 m², ZD_003, rampa emergenza di 37,81 m² e ZD_004, area deposito di 244,03 m², per complessivi 1.708,00 m².

La presente concessione è assentita, per quanto di competenza di questa Autorità di sistema portuale, con decorrenza **dal 10/06/2025 al 09/06/2029.**

Sulla base della dichiarazione del Concessionario, il canone annuo 2025 è stato calcolato in € 23.980,69 (ventitremilanovecentoottanta/69).

Il valore complessivo dell'atto che il Concessionario è tenuto a corrispondere per il periodo previsto è pari ad € 95.922,76 (novantacinquemilanovecentoventidue/76), fatte salve le variazioni ISTAT o le eventuali variazioni di legge o di questa Autorità di Sistema Portuale.

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N. il Concessionario ha presentato idonea cauzione, mediante polizza fideiussoria n. 2457336 rilasciata in data 11/12/2025 dalla COFACE per un importo di € 55.000,00

(cinquantacinquemila/00).

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N., l'Autorità di Sistema portuale ha facoltà di incamerare a suo insindacabile giudizio e senza ulteriori formalità, l'intero deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal Concessionario nelle forme previste a garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui alla presente licenza di concessione, restando il Concessionario tenuto a reintegrarlo.

Il Concessionario ha presentato polizza assicurativa n. 430840131 emessa dalla società Generali Italia S.p.a. quale copertura assicurativa RCT e RCO con massimale unico di € 5.000.000,00.

Il Concessionario ha presentato polizza assicurativa n. 360922333 emessa dalla società Generali Italia S.p.a. a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio per l'importo di € 500.000,00 compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità.

Avendo il Concessionario pagato il canone di € 13.468,61 (tredicimilaquattrocentosessantotto/61) relativo al periodo dal 10/06/2025 al 31/12/2025.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

1. Il Concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare, come in effetti le accetta.
2. Per gli eventuali anni successivi al primo, il canone dovrà essere pagato entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della determina relativa all'anno di cui trattasi. Ferma restando la facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale di dichiarare la decadenza del concessionario per morosità, nonché il diritto di incamerare la cauzione sopra richiamata, il ritardato pagamento del canone produrrà interessi moratori.
3. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
4. Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge etero integranti.
5. Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati. In caso di mancata presentazione dell'istanza di rinnovo prima della data di scadenza della concessione, il concessionario sarà considerato rinunciatario alla concessione che scadrà ai sensi dell'art. 25 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.. Pertanto, qualora l'occupazione permanga dopo la scadenza della concessione, il concessionario sarà considerato occupante abusivo di area demaniale marittima, soggetto a pagamento delle indennità per abusiva occupazione, e sotto tale profilo è sottoposto a norma di legge.
6. L'Autorità di Sistema Portuale ha sempre facoltà di revocare, in tutto od in parte, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, e in particolare secondo il disposto dell'art. 42 C.d.N., senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione.
7. La decadenza può essere pronunciata nei casi previsti dall'art. 47 del C.d.N., previa comunicazione di apertura di procedimento di decadenza.
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, lettera b) del C.d.N. il periodo fissato per il non uso continuato della concessione è pari ad un massimo di 6 mesi, se non sorretto da giustificato motivo.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, lettera d) del C.d.N. il numero di rate annuali il cui omesso pagamento comporta la decadenza è fissato in una annualità.
10. In caso di cessazione della concessione, inclusa la revoca della concessione e la dichiarazione di decadenza, il Concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata e riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale, notificata all'interessato in via amministrativa.
11. Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del Concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi dalle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del C.d.N., oppure rivalendosi - ove lo preferisca - sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità di Sistema Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del Concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Autorità potrà imporre il



rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del C.d.N.

12. Il Concessionario è direttamente responsabile verso l'Autorità di sistema portuale dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi assunti nei confronti della stessa e verso terzi di ogni eventuale danno, nocumento o pregiudizio, cagionato a persone, mezzi, cose, opere, proprietà in conseguenza dell'esercizio delle attività che costituiscono lo scopo della presente concessione.
13. Il Concessionario non può:
 - eccedere i limiti assegnatigli nell'uso e/o nell'occupazione delle aree demaniali oggetto di concessione, o variare tali limiti;
 - erigere opere non consentite, o variare quelle ammesse;
 - cedere ad altri, in tutto o in parte, quanto forma oggetto della concessione né destinarlo ad altro uso;
 - compiere atti o fatti, anche omissivi, tali da costituire o provocare il rischio di costituzione di servitù sulle aree concesse da parte dei proprietari delle aree attigue;
 - recare intralcio agli usi delle aree concesse ed alla pubblica circolazione su di esse, ove prevista.
14. Il Concessionario è tenuto a lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N. Tale accesso può in particolare avvenire senza alcun obbligo di preavviso.
15. La presente licenza, che regolarizza esclusivamente l'occupazione demaniale marittima, è inoltre subordinata, oltre che alle discipline Doganali e di Pubblica Sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:
16. Il Concessionario non può iniziare lavori eventualmente autorizzati se prima non ottiene, ove necessario, le autorizzazioni, licenze, nulla osta di competenza di altre Amministrazioni Pubbliche;
17. Il Concessionario ha l'obbligo di ottenere, ove necessario, le autorizzazioni, licenze, nulla osta di altre Amministrazioni Pubbliche e di rispettare tutte le leggi e disposizioni per l'esercizio della medesima.
18. Eventuali manufatti ed installazioni asservite all'attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss.mm.ii., recate nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
19. Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il concessionario che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
20. Il Concessionario dovrà verificare e procedere all'accatastamento dei beni in concessione, rispettare le procedure previste dal SID e di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
21. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia ambientale di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i., evitando ogni forma di inquinamento.
22. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia antincendio di cui al D.P.R. 151/2011 e s.m.i..
23. Il concessionario dovrà operare in conformità alle vigenti norme legislative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare si richiamano il D.lgs. 272/99 e s.m.i. nonché il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
24. Al Concessionario incombe l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, della pulizia e del decoro delle opere, dei manufatti e degli impianti eretti sulle aree concesse nonché della loro messa a norma. In particolare, costituisce specifico impegno del Concessionario, a pena di decadenza, eseguire tutti gli interventi di manutenzione necessari ad eliminare i fattori di rischio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia ambientale, compreso la rimozione di sostanze amiantose. Lo stato manutentivo di quanto oggetto della presente concessione demaniale potrà essere dall'Autorità di Sistema Portuale verificato e valutato in qualsiasi momento della durata della concessione. In caso di mancata o deficiente manutenzione l'Autorità di Sistema Portuale concedente, fatto salvo il disposto dell'art. 47 del C.d.N., vi provvederà d'ufficio, a spese del Concessionario dopo che l'Amministrazione avrà emesso opportuna diffida fissando in essa il termine ed i lavori da eseguire, rivalendosi sulla cauzione di cui al punto precedente, ferma restando la responsabilità del Concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per



l'esecuzione del C.d.N.

25. Il Concessionario deve adottare ogni provvedimento necessario, o anche solo opportuno, ad evitare danni e infortuni a persone, opere e cose, al fine di garantire ed assicurare la massima sicurezza sul luogo di lavoro, attenendosi, inoltre, a tutta la normativa di settore, relativa alla prevenzione degli infortuni ed in materia previdenziale, assistenziale e contributiva.
26. L'Autorità di Sistema Portuale non assume nessuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa, in caso di distruzione totale o parziale di quelle costruite sul demanio marittimo per effetto di erosioni od altre cause degradanti.
27. Il Concessionario manleva in maniera assoluta lo Stato e l'Autorità di Sistema Portuale da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse ad esso derivare dall'uso della presente concessione.
28. Il Concessionario si impegna a pagare tutte le spese inerenti la presente licenza, ivi comprese quelle relative ad eventuali utenze varie, raccolta rifiuti e, più in generale, ogni altra spesa di amministrazione e gestione dei beni assentiti, nonché a pagare gli oneri fiscali connessi alla presente licenza, ed eventuali tributi che colpiscono già al presente o possano colpire in futuro i beni oggetto di concessione.
29. Il Concessionario si impegna altresì a fornire tutte le ulteriori informazioni inerenti la concessione che l'Autorità di Sistema Portuale riterrà di chiedere.
30. Il Concessionario dovrà apporre idonea cartellonistica (targa) contenente il numero della concessione e il contatto di un responsabile che in caso di incendio o di eventuale altra emergenza in ambito portuale si renda disponibile al fine di collaborare con il personale intervenuto per fronteggiare l'emergenza stessa.
31. Il Concessionario dichiara di eleggere domicilio digitale all'indirizzo pec: actml@legalmail.it impegnandosi a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale, per i conseguenti adempimenti di competenza, eventuali variazioni dello stesso, nonché ogni modifica e variazione della compagine societaria che possa verificarsi durante il periodo di validità della presente concessione.
32. Il Concessionario è consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 UE, del trattamento ed utilizzo, anche attraverso strumenti informatici e telematici, di tutti i dati conferiti e riportati nella presente e negli atti istruttori del procedimento, per le finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo cui essi sono destinati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti e/o ritenuti opportuni e/o necessari. Il Concessionario potrà esercitare i propri diritti in merito al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 15 e 22 del Regolamento 2016/679 UE.
33. Il Concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni comunicate con la nota prot. 20765-20/10/2025, di seguito richiamate:
 - In caso di modifiche sostanziali agli impianti o all'uso delle aree, dovranno essere riattivate le procedure di cui agli artt. 3, 4 e 6 del DPR 151/2011, come da parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona.
 - Dovrà essere rispettato il Piano di emergenza interno esaminato, la sorveglianza dell'impianto nelle ore non presidiate da personale in servizio è garantita dalla società SECURPOL, incaricata mediante contratto di vigilanza per l'effettuazione di ispezioni e controlli fuori orario di lavoro. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate a questa Autorità.
 - Dovrà essere rispettato il Piano di manutenzione periodica ordinaria e straordinaria riferito a tutti gli impianti presenti nell'area in concessione (impianti antincendio, idrici ecc.).
 - Il concessionario dovrà trasmettere con cadenza periodica attestazione dell'effettiva esecuzione delle manutenzioni previste nel piano.
 - In caso di anomalie o malfunzionamenti degli impianti o delle attrezzature, il concessionario dovrà segnalare tempestivamente l'evento all'Autorità, provvedere alla risoluzione e comunicare formalmente l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza e regolare funzionamento.
 - Il concessionario dovrà attivare strumenti di monitoraggio e tracciabilità delle merci pericolose conformemente alla normativa vigente in materia di sicurezza industriale e prevenzione degli incidenti rilevanti (Direttiva 2012/18/UE – Seveso III), nonché garantire il rispetto di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza.
 - Le attività a cui verte la concessione demaniale in argomento dovranno essere svolte secondo le modalità e le precauzioni necessarie ad evitare ogni danno alle opere portuali esistenti, per le quali il soggetto concessionario opererà ogni diligenza anche ai fini delle connesse attività manutentive secondo quanto previsto nell'allegato



regolamento delle modalità di utilizzo e della ripartizione delle spese di manutenzione della stazione di pompaggio dell'area merci pericolose;

- Le attività dovranno essere condotte adottando tutte le misure di prevenzione e mitigazione necessarie ad evitare la dispersione nell'ambiente della merce pericolosa stoccata e di eventuali sostanze contaminanti, minimizzando il rischio di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee e dell'aria.
 - Al termine del periodo di concessione, l'area dovrà essere ricondotta al pristino stato, con particolare attenzione alla rimozione completa di materiali e attrezzature, nonché alla pulizia approfondita delle superfici occupate e dei connessi impianti di gestione delle acque reflue, in modo che risultino prive di depositi polverosi o residui.
 - Resta in capo al concessionario l'obbligo di adempiere a tutte le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia di tutela ambientale, prevenzione incendi, sicurezza e salute dei lavoratori, garantendo la conformità agli adempimenti di settore.
 - Restano fatti salvi eventuali ulteriori pareri e prescrizioni che potranno essere disposti da altri enti competenti in materia ambientale, di sicurezza e di tutela della salute pubblica.
34. Trattamento di fine concessione: ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di amministrazione del demanio, giusta Ordinanza n. 74/2020 così come modificato ed integrato con Ordinanza n. 22/2021 del Commissario Straordinario, sono stati approvati da questo Ente, con la Delibera presidenziale 104/2020, - in quanto migliorativi dell'area concessa e tali da incrementare la funzionalità a servizio dell'utenza portuale in relazione alla gestione delle merci pericolose containerizzate e la proficua utilizzazione dell'impianto in trattazione - gli investimenti effettuati dall'attuale concessionario con residuo all'annualità 2025 pari a euro 93.123,12 come da relativo piano di ammortamento. Secondo la disposizione sopra citata, in caso di procedura comparativa, il concessionario uscente ha diritto, nel caso in cui non risulti aggiudicatario della predetta procedura, a un indennizzo, da parte del nuovo concessionario, corrispondente al rimborso del valore residuo complessivo non ammortizzato, come sopra indicato e in ogni caso secondo il piano di ammortamento approvato e allegato.
35. Le imposte di registro ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n° 131 e di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 inerenti e conseguenti il presente atto sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.
36. La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.


Ancona, 10/03/2026

Il Concessionario
per ACT Adriatic Container Terminal Srl
Cav. Lav. Dott. Alberto Rossi
Firmato digitalmente

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

PLANIMETRIA DELL'AREA
scala 1:500



Ricevuta del: 10/03/2026 ora: 10:34:39

Utc: 1773135273775918

Utc_string: 2026-03-10T10:34:33.775918+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 10/03/2026

Ora invio: 10:34:33

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 20260310

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 237741844

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: [REDACTED]

Ufficio delle entrate competente:

TQD - Ufficio Territoriale di ANCONA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 2.482,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00093910420

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 2364/2026 (del codice fiscale: [REDACTED])

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1736 del 10/03/2026

TQD Ufficio Territoriale di ANCONA - Entrate

Tributo		Importo
9801 IMPOSTA REGISTRO - TERRENI	1.918,00 Euro	
9808 SANZIONI	288,00 Euro	
9811 SANZIONI	23,00 Euro	
9812 INTERESSI	23,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	230,00 Euro	